

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusuamano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu,

Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORI: « Disposizioni in materia di avanzamento di carriera di alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri » (4736);

CIRO ALFANO: « Concessione di un contributo a favore dell'associazione senza fine di lucro "Nuova Europa - Centro di informazione e studi sulle Comunità europee", con sede in Napoli » (4737).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari » (4735).

In data 24 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione » (4738).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

MAZZOCCHI: « Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione » (4450) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in favore dei sottoscrittori di bond argentini » (4703) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

X Commissione (Attività produttive):

NICOLA ROSSI ed altri: « Disposizioni per il rafforzamento del sistema italiano delle piccole e medie imprese » (4224) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera del 18 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione MONDELLO n. 7/00272, accolta dal Governo e approvata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 15 luglio 2003, concernente la situazione ambientale delle coste del Tirullio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 19 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea RUZZANTE ed altri n. 9/4345/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2003, concernente l'adozione di criteri uniformi sulle aliquote IVA relative ai prodotti musicali a livello comunitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2003 (doc. XLIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione
dalla provincia autonoma di Trento.**

La provincia autonoma di Trento, con lettera in data 17 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la prima relazione, riferita all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2677 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4653)

(A.C. 4653 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. (*Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

2-bis. 02. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*). — 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 2, le parole « Entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2004 ».

11. 02. [*Limitatamente alla lettera b)*] Gambini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'ENAV in società per azioni ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

17. 1. Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di

proprietà dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

22. 1. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — (Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale esclusione dell'accisa per la navigazione nelle acque interne). — 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella « A » — Impieghi degli olii minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte — numero 3, le parole: « , limitatamente al trasporto delle merci, » sono soppresse.

22. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo

24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 04. (Limitatamente al comma 2) Reallacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per i trattamenti di fine rapporto maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di termini tributari.

23-septies. 1. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 30 aprile 2004, previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, e il termine del 1° maggio 2004, previsto dall'articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 30 settembre 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 14-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 5.000 euro, per gli apparecchi e congegni di cui alla lettera *b*) del predetto comma 7 dell'articolo 110 ».

23-septies. 06. Maninetti.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Proroga di termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo) — 1. All'articolo 8, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata della concessione »;

b) le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni ».

23-septies. 07. Villetti, Intini, Buemi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Clausola di salvaguardia). — 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate al 31 dicembre 2005 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

23-septies. 09. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Trattamento di fine rapporto). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 12, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003 con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

23-septies. 010. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto). — 1. Gli interventi di sostegno di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono prorogati per gli anni 2004 e 2005 e sono estesi al settore del legno arredo. A tal fine, per ciascuno degli anni considerati, gli interventi sono finanziati con una quota non inferiore a 4 milioni di euro del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

23-septies. 011. Zanetta.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato). — 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « ancorché le opere eseguite su tali aree abbiano avuto regolare parere favorevole dalle competenti soprintendenze »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

23-septies. 014. Parolo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005.

23-septies. 015. Governo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Determinazione dei diritti camerali) — 1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 2005 e 2006 ». La disposizione dell'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che l'incremento del diritto annuale non deve superare la percentuale stabilita nel periodo di tempo complessivamente considerato.

Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, ridetermina la misura del diritto annuale secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso, che sono portate a scomputo dei diritti dovuti per l'anno 2004.

23-septies. 017. Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Proroga all'attuazione del decentramento delle funzioni catastali) — 1. L'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è prorogata al 1° gennaio 2005.

23-septies. 018. Migliori.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Disposizione in materia di reclutamento di uditori giudiziari). — 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge »

23-septies. 021. Governo.

(A.C. 4653 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze non presenta, per l'anno 2005, la disponibilità finanziaria necessaria ad assicurare la copertura dell'onere previsto all'articolo 13-*bis*, comma 2 e che, pertanto, limitatamente a tale anno, occorre ripristinare la copertura finanziaria prevista nel testo trasmesso dal Senato;

l'articolo 17, comma 1-*bis*, terzo periodo, non indica la decorrenza dell'onere;

l'articolo 23-*quinqüies*, comma 1, apporta alcune modifiche all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge n. 388 del 2000 che non risultano tra loro coerenti;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 13-*bis*, comma 2, le parole da:* per gli anni fino alla fine siano sostituite dalle seguenti: per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.;

*all'articolo 17, comma 1-*bis*, terzo periodo, dopo le parole:* di 1.200.000 euro annui siano aggiunte le seguenti: a decorrere dall'anno 2004;

*all'articolo 23-*quinqüies*, il comma 1 sia sostituito dai seguenti:* 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 17.1 Gibelli, 18.1 Fontanini, 18.2 Mascia, 22.1 Pasetto, 23.2 e 23.3 Mascia, 23.11 e 23.15 Pasetto, 23-*septies*.1 Benvenuto, sugli articoli aggiuntivi 2-*bis*.01 e 2-*bis*.02 Benvenuto, 2-*bis*.03 Antonio Pepe, 22.01 Pasetto, 23.02 Abbondanzieri, 23.03 Iannuzzi, 23.04 Reallacci, 23.05 Fontanini, 23-*septies*.02 Duca, 23-*septies*.03 Ferro, 23-*septies*.05 Cozzi, 23-*septies*.06 Maninetti, 23-*septies*.08 Duca, 23-*septies*.09 e 23-*septies*.010 Benvenuto, 23-*septies*.017 Lettieri, 23-*septies*.018 Migliori, 23-*septies*.019 Leo e sui subemendamenti 0.23.01.1 e 0.23.01.2 Armani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata, a decorrere dall'anno 2005, sulle maggiori entrate per accisa sulle benzine conseguenti all'aumento della relativa aliquota disposta al comma 3 dell'articolo 23, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri annui pari ad euro 123.200.000, a decorrere dall'anno 2005.

(A.C. 4653 – Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

(Benefici in favore dell'emittenza locale).

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

ARTICOLO 2.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

ARTICOLO 3.

(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 4.

(Validità attestazioni SOA).

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

ARTICOLO 5.

(Codice della strada).

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2004 ».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: « 1° luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 6.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 7.

(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia).

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: « nel triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2004-2006 ». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: « Per il triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2004-2006 ».

ARTICOLO 8.

(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

ARTICOLO 9.

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

ARTICOLO 10.

(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

ARTICOLO 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

ARTICOLO 12.

(Servizio civile).

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 13.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « en-

tro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti:
« entro ventiquattro mesi ».

ARTICOLO 14.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 15.

(Acque potabili trattate).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 16.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 18.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 19.

(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLO 20.

(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 21.

(Concessioni autostradali).

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

ARTICOLO 22.

(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4653 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* – 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 15 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – *(Rideterminazione di valori di acquisto).* – 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004" ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e

prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003,